



COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 184 del 21/12/2022

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO UNICO, AMBIENTE AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DGC n.148 del 04/11/2022. DETERMINAZIONI |
|-----------------|---|

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di DICEMBRE alle ore 18:15, nella sala delle adunanza del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------|--------------|----------|---------|
| ROLLI Marcello | Sindaco | Sì | |
| VALENTINO Luigi Piero | Vice Sindaco | Sì | |
| GALA Maria Antonietta | Assessore | Sì | |
| CAGNAZZO Ines Serena | Assessore | Sì | |
| MUCI Carmine Antonio | Assessore | | Sì |
| ZECCA Andrea Antonio | Assessore | Sì | |

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig. MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- l'art. 89, comma 5, del D. lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei*

principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”;

- l'art. 91 del D. lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”;*

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 6, che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale...”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449...”* (4° comma);

- l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”;*

- l'art. 3 comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione

organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia ...»;*

Preso atto che in data 17/03/2020 è stato adottato il Decreto della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica- pubblicato sulla GU n.108 del 27/04/2020 che ha introdotto, con decorrenza dal 20/04/2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Visti:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/09/2020;
- l'art. 65 comma 2 dello Statuto Comunale che stabilisce che la copertura dei posti di responsabile dei servizi, degli uffici, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato, secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.C. n. 146 del 2/07/2003 che prevede all'art. 26 che le posizioni di lavoro di natura dirigenziale e di alta specializzazione possono essere ricoperte tramite contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima a quella del mandato residuale del Sindaco;

Atteso che:

- il Titolo IV - capo terzo (dirigenza e incarichi) del TUEL, con particolare riferimento all'art. 110, comma 1, prevede esplicitamente: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”*;
- l'art. 50 comma 3 del C.C.N.L. Autonomie Locali recita: *Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 148 assunta in data 04/11/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale periodo 2023/2025 ed indicate le assunzioni a tempo determinato anni 2023/2025;

Dato atto che il Settore SUAP-AMBIENTE di questo Comune è assegnato ad interim ad altro Funzionario incaricato di PO per altro Settore e che la complessità dei procedimenti amministrativi richiede che vi sia un responsabile titolare;

Ritenuto, pertanto, dover integrare la programmazione effettuata con DGC n.148 del 04/11/2022 prevedendo la copertura a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo amministrativo-contabile (cat D) ex art. 110, c.1, TUEL;

Considerato che:

- allo stato, l'Ente non può determinare l'attribuzione delle funzioni ad altri Funzionari in virtù dell'assenza di figure dotate delle specifiche competenze richieste dal ruolo che non siano già titolari di PO per altri Settori;
- il ruolo da ricoprire richiede infatti l'individuazione di un soggetto con professionalità ed

esperienza adeguata alla gestione della mole e della complessità degli adempimenti necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ente sotto l'aspetto della gestione tecnico/ amministrativa del profilo richiesto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 33 del d. lgs n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale e non emergono situazioni di eccedenza di personale e/o personale in esubero ex artt. 6 e 33 D. lgs. 165/2001;
- questo Ente non è in dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n.267/200 e successive modificazioni;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e delle successive norme regolanti la materia;
- questo Ente rispetta il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti al netto del FCDE;
- questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2024 ed il rendiconto 2021 nei termini previsti dalla Legge;
- che è intenzione dell'Amministrazione modificare e integrare il programma triennale del fabbisogno di personale 2023/2024 al fine di garantire la funzionalità degli apparati comunali e il perseguimento degli obiettivi dell'azione amministrativa nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto:

- che una corretta interpretazione del sistema normativo attualmente in vigore in materia di personale deve contemperare le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di assicurare ai cittadini l'erogazione dei servizi essenziali;
- che l'art. 50 comma 10 del TUEL conferisce al Sindaco il potere di attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di cui all'art. 110 del TUEL;
- che il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del Tuel, ed in particolare nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 1, trattandosi di atto con impatti diretti sull'assetto organizzativo dell'Ente, rientra nelle competenze dell'Organo di governo;
- che l'art. 6 del D. lgs. n. 165/01, ai commi 3, 4 e 4-bis, prevede che l'Organo di vertice di ciascuna Amministrazione, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, provvede alla ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni organiche;
- che tale documento di programmazione deve riflettere quelle che saranno le scelte dell'Amministrazione anche in merito alla modalità *copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici*;
- che gli incarichi ex art.110 del TUEL come modificato dall'art.11 del D.L. n.90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, pur avendo natura fiduciaria, sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle

materie oggetto dell'incarico;

- che il Consiglio di Stato con sentenza della sezione V del 29/05/2017 ha avuto modo di chiarire che la procedura ex art.110 del TUEL deve configurarsi come *"selettiva ma non concorsuale"* e che *"Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*;

- che le spese per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 non confluiscono nel limite della spesa del lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

- che questo Ente rispetta il limite del 30% dei posti dirigenziali da ricoprire con l'art.110, comma 1, rispetto alle macroaree costituite nell'ambito della struttura burocratica composta da n.7 Settori ed avendo in organico una sola figura ex art.110 comma 1, richiamate anche le conclusioni cui perviene la Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 85/2018.

Richiamata, inoltre, la sentenza del TAR Lazio n. 2479 del 1° marzo 2021 con la quale il Giudice Amministrativo ha annullato la procedura selettiva indetta da una Amministrazione per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali ex art.110 del TUEL: in particolare, secondo i Giudici l'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione;

Visto il prospetto aggiornato del calcolo della capacità per assunzioni a tempo determinato di cui al al DPCM 17 marzo 2020 e che sarà ricalcolato alla luce delle nuove risultanze contabili al momento dell'assunzione;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.e saranno curate le forme di pubblicazione previste dalla legge;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) dal responsabile del Settore Economico-Finanziario-Personale;

Dato atto che il presente provvedimento sarà inoltrato al Revisore dei Conti per il prescritto parere;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi

Con votazione favorevole unanime e palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di integrare e modificare pertanto, in coerenza con la pianificazione delle ulteriori attività e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale nonché per le motivazioni in premessa indicate qui da intendersi trascritte, la programmazione dei

fabbisogni di personale 2023/2025, come segue:

a) copertura del posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile cat D, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, con decorrenza dalla data del decreto del Sindaco e sino alla data di scadenza del mandato elettivo;

3 di precisare che:

- la procedura selettiva ex art.110, c.1, TUEL deve essere espletata dapprima nei confronti del personale interno all'Ente con la qualifica di istruttore amministrativo di categoria "C" in armonia con la decisione del TAR Lazio sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021 e, successivamente, in caso di accertata assenza di personale idoneo nei confronti dei soggetti esterni all'Ente;

- il soggetto cui conferire l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti propri del ruolo da ricoprire nonché il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico: nello specifico il soggetto a cui conferire l'incarico dovrà essere in possesso del titolo di laurea conforme al settore di riferimento (area economico finanziaria, area giuridica) ed abbia un'esperienza professionale documentata nel settore pari ad almeno 3 anni maturata con rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato in Enti Pubblici o presso aziende pubbliche o private;

- la selezione verrà effettuata con valutazione dei requisiti;

- l'incarico sarà affidato con Decreto del Sindaco, con scelta autonoma e discrezionale;

- la procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla redazione di graduatoria finale;

4. di demandare al Responsabile del Personale l'avvio della procedura di selezione mediante apposito avviso (prima interno e poi aperto all'esterno) per l'assunzione ex art. 110 TUEELL di n.1 istruttore direttivo amministrativo-contabile cat D, a tempo determinato e pieno - 36 ore settimanali, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la procedura di selezione e la conseguente valutazione dei *curricula* verranno effettuati nel rispetto di detto avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale;

5. di demandare all'Ufficio Personale la successiva pubblicazione della presente sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito degli *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”* di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché la trasmissione alle OO.SS. e RSU;

6. di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

7. di trasmettere la presente alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo *“PIANO DEI FABBISOGNI”* presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

f.to Roberto BLASI

| | |
|--|--|
| IL PRESIDENTE f.to MARCELLO ROLLI - IL SINDACO | IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Dario VERDESCA |
|--|--|

| Prenotazione Spesa | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>Cap.</i> | <i>Art.</i> | <i>Anno</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Impegno</i> | <i>Subimp.</i> | <i>Importo</i> |
| 1 | | 2022 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLINO UNICO, AMBIENTE AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. DETERMINAZIONI | 1 | | 1,00 |

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

Leverano,

Il responsabile del procedimento del servizio di ragioneria
f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE
f.to BLASI Roberto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE
f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 2469

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 23/12/2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

- viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot. n.;
- viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n..... in data odierna (art. 135 D. Lgs. 267/2000);

li, 23/12/2022

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li,

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

.....